

**PENSIONE
ANTICIPATA
«FLESSIBILE»
QUOTA 103
ANNO 2023**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, sia donne e sia uomini, possono accedere alla pensione con 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contribuzione, di cui 35 anni «effettivi», cioè senza la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell'infortunio, e con una finestra mobile di 3 mesi, per i dipendenti privati e di 6 mesi, per i dipendenti pubblici, finestra introdotta dal D.L. n. 4 articolo 14 del 2019.

E' una prestazione pensionistica «sperimentale», per l'anno 2023, con i requisiti da perfezionarsi entro il 31.12.2023.

Da tenere presente che, chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2023, può esercitarlo anche successivamente.

Con la pensione «quota 103» c'è il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo o i redditi da lavoro dipendente, salvo il lavoro autonomo occasionale che produce un reddito «massimo» fino a 5.000,00 euro annui lordi (al compimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia –67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026- la pensione quota 103 può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo).

I soggetti che **non** possono chiedere la pensione anticipata «quota 103» sono i titolari di trattamento di Isopensione (legge 92/2012), le Forze armate, le Forze di polizia e di polizia penitenziaria, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli.

Per i lavoratori privati l'assegno pensionistico decorre:

- dal 1° aprile 2023 se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023;
- trascorsi 3 mesi dalla loro maturazione se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2023.

Per i pubblici dipendenti il trattamento pensionistico decorre:

- dal 1° agosto 2023 per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi;
- trascorsi 6 mesi dalla loro maturazione e comunque non prima del 1° agosto 2023 (1° settembre per la scuola e 1° novembre per l'università) per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico.

Il trattamento di pensione anticipata «flessibile» – quota 103- è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22.12.2011 (fino al 31.12.2026 – 67 anni di età anagrafica-) – Pensione di Vecchiaia -.

Per l'anno 2023, tale valore massimo, è pari ad € 2.839,70 (trattamento al minimo anno 2023 - € 567,94 - per 5).

Si tiene conto della contribuzione versata: in Inps ago, forme sostitutive, esclusive gestite dall'INPS, gestione separata e si può utilizzare anche la contribuzione accreditata in stati esteri o che hanno dato titolo a prestazioni di pensioni in stati esteri, convenzionati con l'Italia.

Non è possibile utilizzare la contribuzione delle gestioni non amministrate dall'INPS (es. Fondo Clero, tutte le casse dei liberi professionisti ed Enasarco).

E' possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 232/2016 .

E' possibile anche esercitare l'opzione al sistema contributivo

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287 della legge di bilancio 2023)

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiungendo, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per Quota 103, prosegue l'attività lavorativa può:

- rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- e chiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore dell'importo corrispondente.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della facoltà, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro.